



5152-.20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

IRPEF ILOR  
RIMBORSO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTA CRUCITTI - Presidente -
- Dott. ANDREINA GIUDICEPIETRO - Consigliere -
- Dott. ROSITA D'ANGIOLELLA - Consigliere -
- Dott. RICCARDO GUIDA - Consigliere -
- Dott. RENATO PERINU - Rel. Consigliere -

R.G.N. 9306/2015

Cron. 5152

Rep.

Ud. 10/04/2019

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9306-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

**contro**

VIVIANI LUIGI, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato FABIO PACE;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 261/2014 della COMM.TRIB.REG. di <sup>di TOSCANA</sup> FIRENZE depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

2019

2215

consiglio del 10/04/2019 dal Consigliere Dott. RENATO  
PERINU.





Udienza del 10 aprile 2019 – Coll. B  
n. 30 del ruolo – RG n. 9306/15  
Presidente:Crucitti - Relatore:Perinu

### FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 261/09/14, depositata in data 11/02/2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, a seguito di rinvio disposto con sentenza di questa Corte n. 30327/2011, che a sua volta richiamava il principio di diritto enunciato da Cass., Sez. U., n. 13462 del 2011, ha accolto il ricorso in riassunzione proposto da Viviani Luigi, ex dirigente Enel, dichiarando dovuto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate sul relativo trattamento di previdenza integrativa aziendale (Fondo Pia, divenuto poi Fondenel), con l'aliquota prevista per l'indennità di fine rapporto, in luogo dell'aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale.

2. La CTR, per quanto di interesse, ha condiviso le conclusioni della consulenza d'ufficio, sul presupposto che il Piano integrativo aziendale debba essere configurato come "quell'insieme di operazioni finanziarie di cui l'ENEL si è avvalsa per produrre e contabilizzare annualmente le quote da accantonare ad un'apposita riserva tesa a fronteggiare i futuri esborsi per le obbligazioni contrattuali assunte con l'accordo del 16/04/~~2005~~.86. *f.*

3. Avverso tale pronuncia, ricorre l'Agenzia affidandosi a due motivi. Il contribuente resiste con controricorso e memoria. L'Ufficio ha, parimenti, presentato memoria.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo dedotto l'Ufficio lamenta in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 546/1992, e degli artt. 384,392 e 394 c.p.c., per avere la CTR deciso la controversia in difformità del principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio n. 30327/2011.

2. Con il secondo motivo viene denunciata in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non

contestazione, per avere la CTR deciso la controversia in totale difformità dal principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio.

3. I motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, in quanto incentrati, sostanzialmente, sulla divergenza tra quanto pronunciato dalla CTR ed il principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio.

4. Premesso, in via generale, che il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, e comporta, di conseguenza, che i limiti e l'oggetto siano delimitati dalla sentenza di annullamento, nel caso che occupa la sentenza impugnata non risulta conforme al principio di diritto sancito nella pronuncia di cassazione con rinvio.

5. In particolare, questa Corte, con la sentenza n. 30327/2011, in linea con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha vincolato il giudice del rinvio all'applicazione del seguente principio:" il meccanismo impositivo di cui all'art. 61, l. 482/85 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/PIA, da epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31/12/2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale; per tale intendendosi, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni Unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il "rendiconto netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato".....

6. In conseguenza di ciò, la sentenza rinviante ha disposto che la CTR procedesse "previa disamina dei meccanismi di funzionamento del FONDENEL/PIA, nel corso degli anni - ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell'investimento ed in qual modo sia stata determinata l'assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto maturato fino al 31/12/2000 derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l'imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente,

l'ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l'aliquota del 12,5% secondo la disciplina dettata dall'art. 6 l. 482/85; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1 lett. a) e 17 del TUIR".

7. La sentenza impugnata recependo integralmente il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio si è limitata, invece, a quantificare il rendimento costituente plusvalenza sulla base della differenza tra quanto accantonato a carico dell'azienda e dei dipendenti e quanto doveva essere effettivamente erogato per adempiere all'obbligazione di cui al punto 4 dell'accordo del 15 aprile 1986, ovvero come esposto alla pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio, sulla base del "rapporto tra il margine operativo lordo ed il capitale investito".

8. Così facendo, la CTR, si è discostata dal perimetro applicativo stabilito dalla sentenza di rinvio ed inoltre, contrasta con un orientamento prevalente di questa Corte ( ex plurimis - Cass. n. 4943/2018 - Cass. n. 7728/2019) al quale il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo il quale, è da escludere che il requisito dell'essere il rendimento imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, possa considerarsi soddisfatto dall'essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell'intero patrimonio ENEL (rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito), atteso che tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio ENEL) costituisce, infatti, comunque un dato estrinseco e non causale, nel senso che il primo non può comunque considerarsi frutto dell'investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come richiesto perché abbia a configurarsi il reddito da capitale della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale.

9. Ulteriormente, va sottolineato che la prova dell'effettivo investimento secondo le modalità di cui sopra, deve essere fornita dal contribuente, ciò che non risulta essere intervenuto nel caso che occupa.

10. In relazione a quanto sopra, sulla questione oggetto di contenzioso, s'appalesano, pertanto, fondate le censure dedotte con i motivi divisati.

11. In conclusione, va accolto il ricorso e cassata l'impugnata sentenza, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

13. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.


**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10.04.2019.

Il Presidente



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

**L. 26 FEB. 2020**



**IL CANCELLIERE**  
*Manuela dr. Maronelli*

